

Adempimenti, collaborazione, controlli: con il T.u. rapporti Fisco-contribuenti più chiari

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

# Accertamento, si mette ordine

## Banche dati centrali. Compliance disciplina preventiva

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

**N**on è una rivoluzione fiscale, e forse è proprio questo il suo punto di forza. Il nuovo testo unico degli adempimenti e dell'accertamento non nasce per cambiare aliquote, introdurre nuovi tributi o riscrivere da capo i poteri dell'amministrazione finanziaria. Nasce, più sobriamente ma non meno ambiziosamente, per fare ordine. E nel diritto tributario italiano, dove il contribuente e il professionista sono spesso costretti a inseguire la norma tra decreti storici, innesti digitali, discipline speciali e continui rinvii, fare ordine significa già incidere sul modo in cui il fisco viene letto, applicato e difeso. Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'idea è quella di un grande atlante operativo del rapporto fiscale. Parte dagli adempimenti — anagrafe tributaria, codice fiscale, anagrafe dei rapporti, scritture contabili, comunicazioni e dichiarazioni — e arriva alla collaborazione, ai controlli e all'accertamento. La relazione illustrativa precisa che le norme vigenti sono trasfuse senza mutarne la portata, salvo coordinamenti, attualizzazioni e ricomposizioni sistematiche. Per gli addetti ai lavori non conta solo sapere se una disposizione cambia; conta capire dove viene collocata e dentro quale disegno.

**La digitalizzazione.** Il modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia, la durata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento, la rinuncia telematica dell'intermediario, il rafforzamento dei servizi a distanza, la registrazione delle scritture private online, il rilascio di certificati, lo scambio documentale nel corso di controlli e accertamenti, il calcolo e il pagamento degli importi dovuti: tutto questo non è un semplice catalogo di comodità.

È la trasformazione del cassetto fiscale da archivio consultabile a infrastruttura di relazione. Se l'area riservata dovrà contenere atti, comunicazioni e ruoli, e consentire trasferimenti massivi e strutturati dei dati, l'intermediario non sarà più soltanto il soggetto che trasmette dichiarazioni: diventerà il gestore professionale di un fascicolo fiscale dinamico.

**La centralità delle banche dati.** L'anagrafe dei rapporti finanziari, le comunicazioni degli operatori, l'uso delle movimentazioni per l'analisi del rischio e le interconnessioni tra banche dati disegnano un accertamento che nasce prima dell'atto, nel laboratorio della selezione: un ecosistema informativo che misura coerenze, scostamenti, indici di rischio. La disciplina sulle crypto-attività, con obblighi di comunicazione dal periodo di riferimento 2026 e registrazione dei gestori, porta dentro il testo unico anche la finanza nuova: wallet, prestatori di servizi e informazioni transfrontaliere entrano stabilmente nel perimetro fiscale.

È un passaggio che interessa molto gli studi professionali.

La difesa del contribuente non potrà più limitarsi alla fase patologica dell'avviso di accertamento. Dovrà cominciare prima, nella qualità dei dati comunicati, nella coerenza tra dichiarazioni, informazioni finanziarie, scambi internazionali, piattaforme digitali e documentazione contabile. La compliance diventa una disciplina preventiva, non un rimedio tardivo.

**La collaborazione.** Concordato preventivo biennale, promozione dell'adempimento spontaneo, accordi preventivi internazionali, meccanismi europei di risoluzione delle controversie, interpellato nuovi investimenti e adempimento collaborativo vengono collocati nella stessa Parte dedicata a collaborazione, controlli e accertamento.

È una scelta significativa: il controllo non è più solo il momento terminale del sospetto,

ma una fase di un rapporto che può passare dalla proposta, dall'interlocuzione, dalla prevenzione del rischio.

Per le imprese strutturate e per i professionisti che le assistono, pesa il regime dell'adempimento collaborativo. Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale non resta un ornamento organizzativo: entra nel linguaggio della certezza tributaria. La mappatura dei rischi, la certificazione da parte di professionisti indipendenti, il tax control framework smette di essere materia per pochi grandi gruppi.

**L'accertamento con adesione e il nuovo contraddittorio preventivo.** Lo schema d'atto comunicato al contribuente contiene anche l'invito a presentare istanza di adesione in luogo delle osservazioni. La fase precontenziosa tende così a concentrarsi e a farsi più strategica. Il professionista dovrà decidere, in tempi stretti, se giocare la carta delle osservazioni difensive, aprire la via dell'adesione o prepararsi al contenzioso. La tecnica difensiva diventa scelta di percorso.

**L'utilità per gli addetti ai lavori.** Il testo unico non elimina la complessità. Nel riordinare 368 articoli e un vasto sistema di abrogazioni, mostra quanto il fisco italiano resti una macchina imponente. Tuttavia la sua utilità pratica può essere notevole: offre una mappa, e in un territorio saturo di rinvii una buona mappa vale quasi quanto una semplificazione. Il rischio è che il riordino resti un indice ragionato e non diventi una vera manutenzione del sistema. Ma la decorrenza fissata al 1° gennaio 2027 consegna agli operatori un tempo prezioso: quello per studiare le nuove coordinate prima che diventino quotidianità.

Per commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, notai e responsabili fiscali d'impresa, il messaggio è chiaro. Il mestiere si sposta dal calendario degli adempimenti alla governance delle in-



formazioni, dalla dichiarazione come atto finale alla gestione continua del rischio, dalla risposta all'accertamento alla prevenzione documentata. Il nuovo testo unico non promette un fisco più leggero. Promette, forse, un fisco più leggibile. E, in materia tributaria, la leggibilità non è un vezzo: è il primo presupposto della certezza.

**Concordato preventivo biennale, nuova collocazione.** Il concordato preventivo biennale cambia casa. E, cambiando casa, cambia anche prospettiva. Nella versione preliminare del nuovo testo unico degli adempimenti e dell'accertamento, l'istituto non compare più come corpo estraneo, misura sperimentale o appendice di stagione, ma viene collocato all'inizio della Parte dedicata a collaborazione, controlli e accertamento.

È un dettaglio solo in apparenza. Perché nel diritto tributario la collocazione di una norma dice spesso molto della funzione che il legislatore intende attribuirle.

Il messaggio è chiaro: il concordato preventivo biennale non è soltanto un modo per anticipare gettito o per offrire al contribuente una tregua dagli accertamenti. È uno degli strumenti attraverso cui il fisco prova a spostare il rapporto con imprese e professionisti dalla logica del controllo ex post a quella della definizione preventiva del rischio.

Non più soltanto dichiara-

re, attendere, difendersi. Ma ricevere una proposta, valutarla, aderire o restare fuori, sapendo che ciascuna scelta porta con sé effetti fiscali, procedurali e anche strategici.

La struttura del testo unico è significativa. Gli articoli dedicati al concordato si aprono con la finalità di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

**Il cuore dell'istituto è digitale e predittivo.** L'Agenzia mette a disposizione programmi informatici per acquisire i dati necessari all'elaborazione della proposta; le modalità e i dati da comunicare sono rinviati a provvedimenti direttoriali. Il concordato nasce quindi dentro un circuito informativo: non è una trattativa artigianale tra ufficio e contribuente, ma una proposta costruita su dati, metodologie, indici sintetici di affidabilità fiscale e informazioni già presenti nell'ecosistema dell'amministrazione finanziaria.

Per i professionisti questo è forse lo snodo più interessante. L'adesione al concordato non può essere valutata solo guardando l'importo proposto. Va letta come una scelta di gestione del rischio fiscale. Il contribuente che accetta ottiene stabilità sulla base imponibile concordata, ma non esce dal sistema degli obblighi. Restano infatti gli ordinari adempi-

menti contabili e dichiarativi, così come la comunicazione dei dati ISA. Il patto, insomma, non sospende la disciplina fiscale: ne modifica il baricentro. Non libera dalla compliance, la rende più rilevante.

Il vero incentivo, per molti contribuenti, è il presidio sugli accertamenti. Per i periodi oggetto di concordato, gli accertamenti non possono essere effettuati salvo che emergano cause di decadenza. Ma il rovescio della medaglia è esplicito: Agenzia delle entrate e Guardia di finanza programmano maggiore capacità operativa per intensificare i controlli verso chi non aderisce o decade. Il concordato diventa così anche un criterio di selezione: chi entra nel patto si colloca in una corsia; chi resta fuori, o ne esce male, in un'altra.

Da qui il compito, tutt'altro che notarile, degli studi professionali. Non si tratterà di cliccare un'accettazione, ma di costruire un giudizio: qualità dei dati Isa, sostenibilità del reddito proposto, rischi di decadenza, effetti previdenziali, riflessi su benefici e detrazioni, poiché per requisiti reddituali e Isee rileva il reddito effettivo e non quello concordato. Il concordato preventivo biennale, nel testo unico, diventa così meno slogan e più metodo. Non una pace fiscale mascherata, ma un patto fiscale amministrato dai dati. E come tutti i patti, prima di firmarlo, bisogna leggerlo bene.

—© Riproduzione riservata—■

## Le novità

Nodo	Novità	Effetto operativo
Riordino	Norme sparse riunite in un unico testo	Più facile orientarsi tra adempimenti, controlli e accertamento
Digitale	Delega unica, servizi online e cassetto fiscale rafforzato	Lo studio gestisce un fascicolo fiscale sempre più continuo
Dati	Maggiore uso di banche dati, rapporti finanziari e scambi informativi	La prevenzione degli errori diventa centrale
Compliance	Concordato, contraddittorio, adesione e collaborazione nello stesso impianto	La difesa si anticipa alla fase precontenziosa